

ARTICOLO VIII.

La stessa pena del citato Articolo 54. sarà applicata in qualunque caso di frode in contravvenzione alle disposizioni stabilite , come prescrive il Decreto di S. E. il Signor Ministro delle Finanze 26. Luglio 1805. , a riserva del caso di falsificazione o contraffazione , al quale è espressamente provveduto cogl' Articoli 26. , e 27. della Legge 11. Settembre 1802. sulla carta bollata .

Venezia 21. Maggio 1806.

Vendramin .

Del Senno Segretario.